

COMUNE DI PRAROSTINO  
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 28.03.2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 12.02.2015

## **Art. 1**

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

**L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** L'Amministrazione Comunale si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del progetto.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza fuori comune al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

## **Art. 2**

Il Comune di Prarostino volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco che verrà istituito con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, avente validità annuale.

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- attività di aiuto ad anziani, a persone diversamente abili, a famiglie in difficoltà, indicate dal Servizio Sociale Comunale;
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- assistenza sullo Scuolabus comunale;
- assistenza per i vari uffici comunali;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;
- sorveglianza/vigilanza e supporto organizzativo durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica e del territorio organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a manifestazioni;

## **Art. 3**

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

#### **Art. 4**

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 2) solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

#### **Art. 5**

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più delle attività di cui all'art. 2) si coordinano con il responsabile del progetto individuato dall'Amministrazione Comunale stessa, al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile del progetto predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

#### **Art. 6**

Qualora le attività di cui all'art. 2) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 7**

Le attività socialmente utili possono essere organizzate a turni la cui durata non potrà superare le quattro ore giornaliere, con un massimo di 24 ore settimanali.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata

comunicazione al responsabile del progetto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 8**

L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

#### **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 2) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### **Art. 11**

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione Comunale non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

#### **Art. 12**

L'elenco di cui all'art. 2) istituito con apposito atto può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

**I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione Comunale non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.**

#### **Art. 13**

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione Comunale e singoli volontari, questi e i Responsabili di Servizio preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione Comunale:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese, previamente autorizzate dal Responsabile del Servizio di riferimento ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale su modulo prestampato disponibile presso l'Ente, con l'indicazione dell'attività o delle attività solidaristiche di cui all'art. 2) per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il responsabile del progetto, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito nel progetto ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività o le attività;
- la dichiarazione di accettare il suddetto regolamento, le regole dell'Ente oltre a dare assistenza agli uffici, senza aver accesso ai dati sensibili;

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere il certificato del medico curante con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte.

### **Art. 14**

Possono essere ammessi a presentare la propria opera in attività socialmente utili cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età o che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Godimento dei diritti politici e civili
- Non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso o, al di fuori di tale ipotesi, i minori particolarmente meritevoli di attenzioni, purché autorizzati dal soggetto che ne ha la tutela.

COMUNE DI PRAROSTINO  
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 28.03.2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 12.02.2015

## **Art. 1**

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

**L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** L'Amministrazione Comunale si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del progetto.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza fuori comune al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

## **Art. 2**

Il Comune di Prarostino volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco che verrà istituito con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, avente validità annuale.

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- attività di aiuto ad anziani, a persone diversamente abili, a famiglie in difficoltà, indicate dal Servizio Sociale Comunale;
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- assistenza sullo Scuolabus comunale;
- assistenza per i vari uffici comunali;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;
- sorveglianza/vigilanza e supporto organizzativo durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica e del territorio organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a manifestazioni;

## **Art. 3**

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

#### **Art. 4**

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 2) solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

#### **Art. 5**

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più delle attività di cui all'art. 2) si coordinano con il responsabile del progetto individuato dall'Amministrazione Comunale stessa, al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile del progetto predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

#### **Art. 6**

Qualora le attività di cui all'art. 2) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 7**

Le attività socialmente utili possono essere organizzate a turni la cui durata non potrà superare le quattro ore giornaliere, con un massimo di 24 ore settimanali.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata



comunicazione al responsabile del progetto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 8**

L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

#### **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 2) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### **Art. 11**

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione Comunale non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

#### **Art. 12**

L'elenco di cui all'art. 2) istituito con apposito atto può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

**I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione Comunale non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.**

#### **Art. 13**

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione Comunale e singoli volontari, questi e i Responsabili di Servizio preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione Comunale:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese, previamente autorizzate dal Responsabile del Servizio di riferimento ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale su modulo prestampato disponibile presso l'Ente, con l'indicazione dell'attività o delle attività solidaristiche di cui all'art. 2) per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il responsabile del progetto, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito nel progetto ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività o le attività;
- la dichiarazione di accettare il suddetto regolamento, le regole dell'Ente oltre a dare assistenza agli uffici, senza aver accesso ai dati sensibili;

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere il certificato del medico curante con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte.

### **Art. 14**

Possono essere ammessi a presentare la propria opera in attività socialmente utili cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età o che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Godimento dei diritti politici e civili
- Non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso o, al di fuori di tale ipotesi, i minori particolarmente meritevoli di attenzioni, purché autorizzati dal soggetto che ne ha la tutela.